

**FORNITURA DI SELVAGGINA,
LEPRI (*lepus europaeus*), PER LA
STAGIONE DI RIPOPOLAMENTO
ANNO 2025**

CAPITOLATO SPECIALE

Art.1 – Oggetto della fornitura

L'oggetto della fornitura consiste nel garantire l'opportuna fruibilità venatoria della specie lepore (Lepus europaeus) nei territori di competenza di questo ente. Tra le attività degli Ambiti Territoriali di Caccia riconosciute dalla L. 157/92 infatti c'è quella del ripopolamento faunistico delle specie cacciabili. Tra queste, la lepore europea, specie stanziale è oggetto di interesse e intenso prelievo venatorio.

In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n.12 del 22/10/2024, l'ATC VT 1 intende procedere ad acquisire preventivi non vincolanti per l'affidamento diretto della fornitura, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, della selvaggina nei modi sotto indicati:

LOTTO 1 - n. 400 (QUATTROCENTO) lepri (l. europaeus) adulte, di cattura, provenienti da territorio est-europeo, idonee alla riproduzione, esenti da traumi e qualsiasi malformazione, sane ed esenti da qualsiasi malattia ed accompagnate da certificazione sanitaria;

LOTTO 2 – n. 350 (TRECENTOCINQUANTA) lepri (l. europaeus) adulte, provenienti da allevamenti autorizzati ubicati nel territorio nazionale, idonee alla riproduzione, esenti da traumi e qualsiasi malformazione, sane ed esenti da qualsiasi malattia ed accompagnate da certificazione sanitaria.

Importo a base d'asta: Euro 139.999 (centotrentanovemilanovecentonovantanove) + IVA.

L'immissione delle lepri per ogni singolo Comune sarà stabilita con successivo atto dell'ATC VT 1, a cui l'operatore affidatario dovrà attenersi.

Art. 2 – Requisiti della fornitura

La fornitura della selvaggina dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

1. Rapporto tra i sessi paritario (1 maschio / 1 femmina), se diverso la ditta è tenuta a specificarlo. Sarà valutato positivamente uno sbilanciamento a favore delle classi femminili (es. 1 maschio/2 femmine).
2. I soggetti dovranno essere sani, esenti da qualsiasi malattia ed accompagnati da certificazione sanitaria. I certificati dovranno essere intestati al fornitore, al fine di evitare subappalti.
3. L'ATC si riserva di assistere, a campione, alle fasi di identificazione, traslocazione nei recinti di ambientamento e successiva cattura.
4. Le lepri di cattura provenienza est-europa dovranno essere munite di bollo auricolare con indicazione della nazione europea di provenienza.
5. Le lepri di allevamento dovranno essere fornite con bollo auricolare di identificazione dell'allevamento di provenienza.

Per le lepri del lotto n. 2, si specifica che esse potranno essere nate e cresciute a terra all'interno di recinti "semi-naturali" (ciclo completo a terra) o, in alternativa, nate in gabbia, preferibilmente nel periodo compreso tra aprile e giugno del 2024 e, dopo lo svezzamento, progressivamente messe a terra per l'ambientamento in ampi "recinti seminaturali" a densità non superiori a 1 lepore/200 m². L'ambientamento a terra dovrà

aver avuto inizio preferibilmente non oltre il mese di ottobre 2024 con alimentazione esclusivamente naturale. Sono da ritenere ammissibili eventuali integrazioni alimentari solo se compatibili con le risorse trofiche reperibili in natura dalla specie.

Una tipologia ambientale simile a quella dei luoghi di destinazione, minori distanze dai luoghi di destinazione, la minore densità di animali, eventuali arricchimenti ambientali presenti all'interno dei recinti ed eventuali protocolli di training anti-predatorio, costituiranno requisiti di valutazione positiva per la decisione della commissione giudicatrice. In relazione al tipo di sistema di allevamento il ciclo completo a terra costituisce titolo di preferenza. Nel caso dell'ambientamento a terra, anche la sua durata costituirà titolo di preferenza.

Art. 3 – Soggetti ammessi all'indagine di mercato

Sono ammessi alla indagine di mercato gli operatori specializzati nel settore di attività oggetto della presente fornitura.

Per la definizione di operatori economici si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come anche chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08).

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente affidamento in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, o "contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore", senza quindi oneri per la sicurezza.

Art. 4 – Modalità di consegna

La consegna delle lepri di cui il lotto n° 1 (n. 400) dovrà essere effettuata tra il 20 dicembre 2024 ed il 10 gennaio 2025, fatte salve cause di forza maggiore (es. meteo avverso e proibitivo).

La consegna delle lepri di allevamento di cui il lotto n° 2 (n. 350) dovrà essere effettuata tra il 25 gennaio ed il 20 febbraio, fatte salve cause di forza maggiore (es. meteo avverso e proibitivo).

Le consegne dovranno essere effettuate, massimo in 2/3 soluzioni per lotto, con automezzi abilitati al trasporto di animali vivi e coperti di assicurazione. Per ogni automezzo dovranno essere presenti oltre all'autista/operaio avente patentino autorizzato al trasporto di animali vivi, un altro operaio ed entrambi svolgeranno le consegne secondo le modalità che verranno loro indicate sul posto.

La selvaggina deve essere accompagnata da:

- dichiarazione di provenienza degli animali, corredata da attestazione sanitaria rilasciata dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio dell'azienda di provenienza attestante che la selvaggina non presenta alcun sintomo di malattia e che è esente da vincoli sanitari per l'immissione in libertà; l'attestazione sanitaria deve essere integrata dalla dichiarazione che nell'azienda in cui è avvenuta la cattura non si siano registrati casi di tulameria da almeno 12 mesi, casi di rabbia da almeno 6 mesi e casi di sindrome della lepre bruna europea (EBHS) da almeno 3 mesi;

- la documentazione dovrà essere integrata dalla dichiarazione sempre rilasciata dalla ASL competente, attestata che l'impianto si trova nelle migliori condizioni igienico-sanitarie.

La selvaggina, subito dopo il controllo da parte degli organi competenti, a campione, sia sotto l'aspetto sanitario che di rispondenza delle caratteristiche richieste tra cui, ad esempio, il rapporto di sesso, la sana e robusta costituzione, l'età, la marcatura dei soggetti, dovrà essere trasportata, sempre con spese ed a cura del fornitore, nei territori comunali specificati dall'ATC VT 1 e quindi nelle zone all'interno degli stessi che saranno indicate.

Art. 5 – Obblighi dell'affidatario

L'operatore affidatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della fornitura, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva a sua scelta tra cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 53, d.lgs. 36/2023, con le modalità di cui al medesimo e dell'art. 106, dello stesso d.lgs., pari al 10% dell'importo contrattuale (calcolato senza IVA).

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento. La garanzia deve avere validità fino alla scadenza del contratto e sarà svincolata secondo il disposto del citato d.lgs. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ATC VT 1.

La garanzia deve prevedere :

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ATC VT 1.

Il partecipante in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati, ha diritto al beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione. In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione. Per quanto non indicato, si rinvia al succitato art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Corrispettivo della fornitura e pagamenti

L'importo complessivo della fornitura ammonta ad euro 114.753,28 (centoquattordicimilasettecentocinquante/28) più IVA e complessivamente ad euro 139.999,00 (centotrentanovemilanovecentonovantanove/00). L'amministrazione si riserva la facoltà di estendere il contratto per servizi complementari che dovessero derivare da circostanze impreviste o derivanti da legislazione integrativa urgente necessari all'esecuzione del contratto come strettamente necessari al suo perfezionamento.

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Se il

soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste a condizioni contrattuali da stabilirsi.

Con riferimento e ad integrazione di quanto stabilito nella seguente parte tecnica, i suddetti costi devono intendersi onnicomprensivi di tutti i costi inerenti il servizio oggetto dell'appalto.

L'ATC VT1 provvederà al pagamento dei compensi spettanti all'affidatario su presentazione di fatture elettroniche e dei documenti di trasporto relativi. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico, come da disposizioni normative previste dal D.M. Finanze 03/04/2013, n. 55 e smi.

Le fatture saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento previo controllo della regolarità contributiva (DURC), ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007 e successiva circ. min. 05/02/2008, n. 5.

Il ritardato pagamento per causa del gestore (ritardata fatturazione o mancata regolarità del DURC) escluderà automaticamente qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte del gestore.

Art. 7 – Penali

Per eventuali non conformità all'appalto l'ATC VT 1 si riserva la facoltà:

- di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura;
- di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non perfettamente conforme al presente avviso.

L'ATC VT 1, valutate le circostanze, potrà assoggettare l'affidatario ad una penale pari al cinque per mille dell'importo complessivo netto della fornitura non consegnata, per ogni giorno continuativo di ritardo rispetto al termine indicato nella lettera d'ordine.

Analogamente verrà applicata per la fornitura di cui l'ATC VT 1 richieda la sostituzione per selvaggina non conforme al presente bando.

L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare della fattura non ancora pagata e, in difetto, sulla cauzione.

L'ATC VT 1 oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di acquistare presso altri operatori qualificati la fornitura non sostituita o non fornita nei termini indicati e ciò in danno dell'operatore economico inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

Qualora si verificano nel corso della fornitura più di tre inadempienze contrattuali debitamente contestate, l'ATC VT 1 si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora.

In tal caso si provvederà a nuovo affidamento della fornitura, in danno dell'operatore economico inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

L'applicazione della sanzione pecuniaria sarà preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti, attraverso comunicazione all'affidatario del servizio inoltrata a mezzo PEC.

Art. 8 – Criterio di aggiudicazione prescelto

- Per il lotto n. 1: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior prezzo;
- per il lotto n. 2: dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi e sub-elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili e sulla base dei seguenti elementi e rispettivi parametri:

- a) Per la valutazione del merito tecnico-qualitativo punteggio massimo 60 punti (punteggio tecnico)

Massimo punti 30	a) Valutazione della relazione tecnico-operativa, in merito all'organizzazione generale dell'attività produttiva, con particolare riferimento alla pianificazione/esecuzione/gestione del protocollo di allevamento/ambientamento, della gestione igienico-sanitaria degli animali, e degli ambienti di allevamento ed alla sicurezza. Max. 20 b) tipologia di ambienti e di copertura ed uso del suolo all'interno dei recinti di ambientamento, con particolare riferimento alle aree di rifugio, agli apprestamenti pabulari, alle eventuali integrazioni alimentari e ad eventuali training anti-predatorio. Max. 10
massimo punti 25	Valutazione della descrizione dello svolgimento della fornitura: a) attenzione al benessere della selvaggina nelle fasi di trasporto della stessa: Meno di 2h = 10 punti, tra 2 e 3 h = 7 punti, tra 3 e 5 h = 4 punti, più di 5 ore = 0. (indicare il percorso) b) Rapporto dei sessi forniti: rapporto sessi 1M:1F = 7,5 punti, 1M:2F = 15 punti, sex ratio a vantaggio della classe maschile = 0 punti
massimo punti 5	Curriculum della ditta e credenziali indicante le forniture di selvaggina similari a quella prevista nel presente bando con indicazione e/o attestazioni di eventuali altri ATC forniti

- b) offerta economica: punteggio massimo 20 punti: **Punteggio Economico (Pe) = Pb x 40 Pc**

Dove: Pe è il punteggio economico assegnato al concorrente in esame; Pb è il prezzo più basso tra i prezzi offerti dai concorrenti; Pc è il prezzo offerto dal concorrente in esame.

Il punteggio finale (Max 100) da assegnare a ciascun concorrente è espresso dalla seguente formula: Il Punteggio totale (Ptot) = Pe + punteggio tecnico

Art. 9 – Stipula del contratto

Si stabilisce di procedere alla stipula del contratto secondo l'uso del commercio consistente nella sottoscrizione della presente comunicazione e del Capitolato Speciale, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.L.gs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, da sottoscrivere, unitamente al Capitolato Speciale, a seguito di determinazione di affidamento della fornitura.

Trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b), del citato decreto, il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del D.lgs. 36/2023 non si applica.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento della fornitura di cui all'art. 99 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Il gestore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura.

Art. 10 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

Il subappalto è concesso, previa autorizzazione dell'ente, fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi D.lgs. 36/2023.

Il mancato rispetto dei divieti di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile della Stazione, la risoluzione del contratto medesimo per colpa grave dell'appaltatore, così come disposto al seguente art. 9.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016, a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla stazione prima o contestualmente all'emissione delle fatture.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) è obbligato:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad utilizzare bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della sopra citata legge.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad adoperare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata a questa Stazione.

Art. 12 – Ordine da tenersi nell'andamento del servizio

L'affidatario dovrà eseguire gli interventi attenendosi alle disposizioni previste nel presente capitolato speciale.

Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione della fornitura dovranno essere tecnicamente adeguate agli interventi da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.

L'affidatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione della fornitura per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

Art. 13 – Assicurazione a carico del gestore

Il gestore è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare alle persone, animali e/o cose durante l'esecuzione della fornitura.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti il gestore dovrà sollevare comunque la stazione da ogni responsabilità.

Art. 14 – Responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare alle persone, animali e/o cose durante l'esecuzione della fornitura.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti il soggetto aggiudicatario dovrà sollevare comunque la stazione da ogni responsabilità.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire, per tutta la durata della fornitura, le maestranze necessarie per le consegne degli animali. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione della fornitura dovranno essere tecnicamente adeguate al servizio da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa vigente in materia di antinfortunistica.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione della fornitura per l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Il soggetto aggiudicatario rimane in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento.

Art. 15 – Assolvimento compiti relativi alla sicurezza

La fornitura deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato per

la fornitura.

Il soggetto aggiudicatario non può iniziare o continuare l'esecuzione della fornitura qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Gli operatori dovranno avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per l'espletamento della fornitura.

L'affidatario della fornitura dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento delle attività, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario della fornitura. A riguardo lo stesso conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel D.Lgs 81/2008 e s. m. ed i., nonché dei rischi specifici del proprio lavoro.

Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'affidatario della fornitura.

Art. 16 – Recapiti

Il soggetto aggiudicatario deve eleggere domicilio presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio, della persona o dei sotto citati recapiti, deve essere comunicata - entro 24 ore dal suo avvenimento – a questo ente.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire alla Stazione la presenza dei seguenti recapiti per l'intera durata del contratto:

- a) telefono cellulare di reperibilità;
- b) telefono fisso presso l'ufficio operativo;
- c) casella di posta elettronica;
- d) PEC: posta elettronica certificata ove ricevere comunicazioni ufficiali inerenti la fornitura.

Art. 17 – Accettazione del Capitolato Speciale

A titolo di piena e incondizionata accettazione, il presente Capitolato deve essere firmato digitalmente dall'affidatario ed allegato al contratto.

Art. 18 – Normativa di riferimento

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato. Oltre al presente capitolato speciale, la normativa di riferimento è citata nel seguente elenco, indicativo e non esaustivo:

NORMATIVA GENERALE

- D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- D.lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;

- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- D.lgs. 18/08/2006, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- Legge 19/03/1990, n. 55, e s.m.i., ad esclusione degli articoli abrogati n. 17, commi 1^a e 2^a, n. 18, n. 19, commi 3^a e 4^a, ed art. 20;
- Determinazioni e provvedimenti dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato “ANAC”;

Si intendono altresì applicate tutte le Leggi nazionali e regionali, decreti, ordinanze, linee guida, circolari, indicazioni operative, chiarimenti e note esplicative non espressamente elencate emanate e vigenti in materia dallo Stato e dalla Regione Lazio.